



CODICE CIVILE

Art. 314/10 c.c.

Sospensione del procedimento dello stato di adottabilità

Quando dalle indagini effettuate risulta che e' in corso un giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternita' o della maternita', il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato dispone, con le modalita' previste dall'articolo 314/8, la comparizione delle persone nei confronti delle quali e' stata chiesta la dichiarazione e, dopo averle sentite, rimette gli atti al tribunale per i minorenni che, ove lo ritenga opportuno nell'interesse del minore, puo' ordinare la sospensione del procedimento di dichiarazione di adottabilita' per il tempo necessario.

Analoga sospensione puo' essere disposta dal tribunale per i minorenni quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione puo' riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione e' disposta per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.

Versione in vigore dal 7 luglio 1967 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 giugno 1983 · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età
Capo	III — Dell'adozione speciale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-314-10-sospensione-del-procedimento-dello-stato-di-adottabilita/versione/17>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it